



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanna	SANFRATELLO	Presidente
Dott. Lisa	MICOCHERO	Consigliere
Dott. Adele	SAVASTANO	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.
2426 del Ruolo Generale dell'anno 2018


TRA

DELTORO ASSET MANAGEMENT S.P.A., (C.F. 03624250241),
rappresentato e difeso dall'Avv.to VERSACE FRANCESCO e
dall'Avv.to NATALE ANDREA VINCENZO (NTLNRV70A07F205N)
Indirizzo Telematico; POLA MARCO MARIA
(PLOMCM69T27F205E) Indirizzo Telematico; e con
domicilio eletto in Indirizzo Telematico
PARTE APPELLANTE

CONTRO

SERGIO RANZATO , (C.F. RNZSRG72E31L840M),
rappresentato e difeso dall'Avv.to RANZATO SERGIO e
dall'Avv.to TONOLO ENRICO (TNLNRC64P29L736P) SAN POLO
135 VENEZIA; MANES ANNALISA (MNSNLS67R53I5310) VIA
PASUBIO 15 36015 SCHIO; e con domicilio eletto in
CONTRADA JACOPO CABIANCA 7 VICENZA





PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso sentenza n. 1386/2018 del Tribunale di Vicenza emessa in data 25.5.2018

CONCLUSIONI

Appellante Deltoro Asset Management S.p.A.

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1386/2018 (rep. 2369/2018), resa in data 23 maggio 2018, pubblicata in data 25 maggio 2018 e notificata a Deltoro Asset Management S.p.A, a mezzo PEC e ai sensi della L. 53/1994, in data 28 maggio 2018, previamente esperiti gli opportuni accertamenti e le opportune declaratorie


IN VIA PRELIMINARE

✓ disporre, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ, la riunione del presente procedimento con il giudizio incardinato avanti la Corte d'Appello di Venezia con il n. R.G. 2763/2018;

✓ accertare e dichiarare, in relazione ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, il difetto di giurisdizione della Corte d'Appello di Venezia e del Tribunale di Vicenza in favore di arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori contabili di Vicenza, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello del 26 giugno 2018;

NEL MERITO





✓ rigettare, in relazione ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, tutte le domande avanzate dall'Avv. Sergio Ranzato nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello del 26 giugno 2018, e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n. 1170/2011 del Tribunale di Vicenza e condannare l'Avv. Sergio Ranzato alla restituzione, nei confronti di Deltoro Asset Management S.p.A, dell'importo di € 69.686,03, percepito all'esito della procedura esecutiva n. R.G.E. 2057/2018 promossa, avanti il Tribunale di Vicenza, nei confronti dell'odierna appellante;

IN OGNI CASO

✓ con vittoria di spese e di ogni competenza di legge, nonché del rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%. Firmato

Appellato: Ranzato Sergio

1. In via preliminare: rigettarsi l'eccezione avversaria della pretesa carenza di giurisdizione di questa Corte d'Appello di Venezia e del Tribunale di Vicenza adito in primo grado a favore dell'arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori contabili di Vicenza, per tutti i motivi riportati sub punto 3.1 della parte motiva della presente comparsa di risposta e, comunque, perchè infondata, con conseguente conferma della competenza dell'intestata Corte d'Appello di Venezia e del Tribunale di Vicenza adito in primo grado a





conoscere la presente controversia;

2. In via principale: nel merito, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata.

3. Con totale vittoria di spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;

FATTO E DIRITTO

Con decreto n. 1170/2011, emesso in data 5 maggio 2011, il Tribunale di Vicenza ingiungeva a DELTORO HOLDING S.p.A. (ora YOUCHAIN S.p.A.) su istanza dell'avvocato Sergio Ranzato, il pagamento della somma di euro 49.570,99 (comprensiva della tassa di liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza) oltre ad interessi e spese della procedura monitoria.

Tale credito era relativo al saldo delle competenze richieste dall'avvocato Ranzato per attività professionali svolte, su incarico e nell'interesse della società ingiunta, in relazione ad un contratto preliminare con la società SOLON S.P.A., avente ad oggetto la realizzazione e la compravendita di un parco fotovoltaico, nonché alla costituzione della società DELTORO GREEN POWER e relativa cessione del preliminare a tale ultima società.

Con atto di citazione ritualmente notificato, DELTORO HOLDING S.p.A. conveniva in giudizio l'avvocato Ranzato, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo di cui chiedeva la revoca, con vittoria di spese e compensi di causa.

L'opponente eccepiva in via "pregiudiziale e di rito", il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per l'esistenza di una clausola compromissoria e, nel





merito, contestava integralmente la debenza della somma oggetto di ingiunzione, affermando che l'operazione di investimento relativa all'impianto fotovoltaico, commissionato alla società SOLON S.p.A. direttamente da DELTORO HOLDING, era stata intrapresa su proposta di un "Comitato Di Gestione", organo tecnico e consultivo costituito all'interno dell'assemblea degli azionisti della società, avente la funzione di presentare opportunità e scelte di investimento, di cui era entrato a far parte anche l'avvocato Ranzato; che gli accordi tra i soci, tutti privati investitori (imprenditori e liberi professionisti), prevedevano che il loro apporto personale fosse prestato senza corrispettivo economico; che, dunque, nessun mandato professionale era stato mai conferito al convenuto in relazione all'operazione negoziale oggetto di causa, avendo l'avvocato Ranzato prestato un apporto limitato e, comunque, in veste di membro del Comitato Di Gestione e, quindi, a titolo gratuito. Contestava inoltre il quantum della parcella azionata perché asseritamente recante indicazione di spettanze non dovute in quanto relative a prestazioni professionali non realmente svolte dall'avvocato, la cui attività sarebbe stata limitata alla mera apposizione di parziali e limitate modifiche al testo del contratto preliminare di compravendita già integralmente predisposto da SOLON S.p.A.; a conferma della gratuità dell'opera prestata dal legale, affermava di avere, comunque, corrisposto all'avvocato Ranzato l'importo di euro 5000 a titolo di rimborso spese e non quale





acconto su un corrispettivo mai pattuito e, quindi, non dovuto.

Si costituiva l'avvocato Ranzato contestando specificamente ogni singolo motivo di opposizione e chiedendo il rigetto della medesima e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali per interpellato e testi.

Con sentenza numero 1386/2018, emessa in data 25/5/2018, il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. In particolare il Giudice di primo grado in ordine al difetto di giurisdizione, sollevato ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Sociale, affermava che la controversia tra l'avvocato Ranzato e la società si collocava al di fuori dell'ambito di operatività della clausola, avendo egli agito per il recupero di un credito di natura professionale traente origine non già da rapporti societari interni, ma da un mandato conferitogli da DELTORO nella sua qualità di professionista, per l'assistenza contrattuale nell'operazione relativa alla struttura fotovoltaica commissionata alla SOLON; che, in base alla documentazione prodotta e all'assunzione delle prove testimoniali, il creditore opposto aveva fornito piena prova del conferimento di un incarico professionale per l'espletamento delle prestazioni che avevano formato oggetto della richiesta monitoria; che le prove testimoniali acquisite ed, in particolare, le testimonianze rese dal Notaio, avanti al quale venne





stipulato il contratto preliminare di compravendita del parco fotovoltaico e del legale della società promittente venditrice, incaricata di seguire l'affare nell'interesse di SOLON avevano confermato il ruolo fondamentale del Ranzato, svolto in qualità di professionista di DELTORO HOLDING nella redazione e stipula del contratto di compravendita; che ulteriore prova del rapporto di prestazione d'opera professionale era desumibile dal pagamento da parte della società, della somma di euro 5316,50, portata da due fatture prodotte dall'avvocato Ranzato e mai contestate, che erano state emesse dal professionista a titolo di "acconto sul compenso"; che vi era ampia prova che le attività professionali di cui alle parcelle azionate, erano state svolte dall'avvocato Ranzato a titolo oneroso, non essendovi alcuna traccia nello statuto societario o in altri atti, del cosiddetto "Comitato Di Gestione" e neppure essendovi una previsione statutaria o regolamentare di gratuità delle attività svolte dai soci a vantaggio della società. Alla luce di tali elementi il Giudice riteneva non attendibili le testimonianze di tre soci, sia per essere gli stessi tutti legati all'opponente per la posizione rivestita all'interno della società, sia perché le stesse erano in forte contrasto con gli elementi documentali e testimoniali acquisiti in senso opposto. Tale valutazione riguardava oltre all'esistenza del cd Comitato di Gestione, la gratuità e marginalità del ruolo dell'Avv. Ranzato ed il ruolo svolto nella vicenda dall'avvocato Rosara, moglie di uno ditali





testi (tale Zarpellon) che aveva dichiarato per iscritto di avere svolto gratuitamente nella medesima vicenda la propria attività professionale. Essa era, infatti, risultata sconosciuta ai principali "attori tecnici" della medesima (il notaio e, soprattutto, il legale della società promittente venditrice). Inoltre il Giudice sempre valutando l'attendibilità dei testi affermava la sussistenza di riscontri documentali probanti l'esistenza del pagamento di onorari professionali, per quanto largamente decurtati a seguito di applicazione di "sconto", per la medesima vicenda, anche da parte di uno dei testi di parte opponente (in questo caso Calzamatta) in contrasto con le dichiarazioni rese dallo stesso di assoluta gratuità dell'opera prestata.

Conforto ulteriore alla tesi della non gratuità dell'attività prestata dall'avvocato Ranzato veniva inoltre rinvenuto nelle dichiarazioni rese dalla moglie dello stesso, in regime di separazione dei beni e, soprattutto, della prova documentale del pagamento pregresso di un compenso professionale per attività svolta da Avv. Ranzato sempre a vantaggio della DELTORO. In ordine al quantum della pretesa creditoria il giudice la riteneva adeguata con riferimento al valore dell'affare sottostante (importo di oltre 2 milioni di euro) e dell'attività, ampiamente documentata, svolta dall'avvocato Ranzato oltre che in base all'opinamento della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Giudice prendeva inoltre posizione specifica anche in ordine alla contestazione





relativa a una presunta "duplicazione di voci" a seguito dell'emissione di un'ulteriore parcella da parte dell'avvocato Ranzato nei confronti della società DELTORO GREEN POWER a seguito della stipula del contratto definitivo di compravendita relativo al parco fotovoltaico , in quanto attività distinta da quella oggetto del giudizio, riguardante un soggetto diverso ed, oltretutto, tardivamente formulata da parte dell'opponente.

Contro tale sentenza proponeva appello DEL TORO ASSET MANAGEMENT nuova denominazione della società, ora denominata Youchain spa) per i seguenti motivi:

- erronea valutazione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da DEL TORO HOLDING S.P.A. per avere il Giudice anticipato, per risolvere la stessa, una valutazione relativa al merito della causa ed in particolare l'accertamento dei rapporti intercorsi tra le parti;
- erronea valutazione delle prove documentali e delle risultanze istruttorie con particolare riferimento: alla valutazione del documento 23 della controparte (presunto conferimento di mandato) diretto non solo all'avvocato Ranzato, ma anche all'avvocato Rosara, circostanza confermata dal teste Calzamatta, entrambi asseritamente, componenti del cosiddetto "Comitato Di Gestione" e mancata valutazione della Mail del dottor Benetazzo del 13 ottobre 2009 (doc 2 fascicolo opponente) ove è contenuto un "ringraziamento ai soci", ivi compreso il Ranzato, per avere posto a disposizione la propria competenza a






titolo gratuito; mancata valutazione del documento proveniente dall'avvocato Rosara prodotto da DEL TORO in cui la stessa affermava di avere prestato gratuitamente il suo apporto; erronea valutazione del titolo del pagamento di euro 5000 all'avvocato Ranzato corrisposto esclusivamente come "rimborso spese"; travisamento delle testimonianze assunte considerate erroneamente, quanto ai testi dell'opponente "inattendibili" con erronea positiva valutazione "preponderante" dei testi dell'opposto e delle dichiarazioni della teste Lilia Bareeva, legata al Ranzato da rapporto di coniugio;

- contestazione del quantum della pretesa per duplicazioni di voci relative ai medesimi incombenti e, soprattutto, per eccessiva quantificazione dell'onorario in considerazione dell'attività effettivamente svolta dall'avvocato Ranzato. In particolare l'opponente contesta che l'attività svolta abbia portato alla redazione del contratto preliminare con Solon.

Si è costituito in giudizio l'avvocato Sergio Ranzato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 25/11/2020, previo rigetto della richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento 2763/2018 trattandosi di impugnazioni contro sentenze diverse, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva in decisione con la concessione degli ordinari termini di cui all'articolo 190 c.p.c.





Ritiene la Corte che l'appello vada rigettato e la sentenza integralmente confermata.


Va rigettata l'eccezione preliminare svolta dall'appellante che ripropone l'applicabilità della clausola arbitrale sub n. 35 dello Statuto sociale con cui "le Parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto saranno risolte in via definitiva da un arbitro".

La clausola in questione, come già affermato dal Giudice di primo grado, non può trovare applicazione nel caso specifico posto che la controversia riguarda specificamente l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per prestazioni svolte dall'odierno appellato in virtù di un mandato conferitogli dalla Società Deltoro nella sua qualità di professionista per l'assistenza contrattuale nell'operazione da realizzare con SOLON, relativa alla struttura fotovoltaica.

La clausola di cui si invoca l'operatività attiene ai soli rapporti endosocietari e quindi alle controversie relative ai diritti e agli obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote societarie e che traggono fondamento e non semplice occasione dallo Statuto e, quindi, non nei riguardi del professionista che per la società ha operato non in qualità di socio, ma come legale incaricato.

È, dunque, priva di fondamento la censura svolta alla sentenza di primo grado dall'odierno appellante che ha ritenuto che il Giudice abbia affrontato la "questione pregiudiziale di rito" anticipando l'esame della





controversia nel merito.

L'eccezione sollevata già in primo grado dalla odierna appellante e qui riproposta, si pone infatti, in realtà, come questione preliminare di merito (Sez. 2 - , Sentenza n. 26696 del 24/11/2020), rispetto alla quale il giudice conserva intatta la propria facoltà di esaminare ed interpretare la clausola contrattuale invocata anche, eventualmente, alla luce della istruttoria espletata, definendola, all'esito, per rigettarla (come nel caso di specie) o accoglierla.

La seconda censura colpisce vari aspetti della sentenza ed attiene alla sussistenza del mandato professionale conferito dalla DELTORO all'avvocato Ranzato che il Giudice di primo grado ha ritenuto provato sulla base di una pluralità di elementi documentali e testimoniali. In particolare il Giudicante ha ritenuto univocamente provato il conferimento da parte di DEL TORO all'avvocato Ranzato del mandato relativo alla stipula di un contratto preliminare di compravendita relativo al parco fotovoltaico da edificare in territorio di Turi (Bari) su terreno di proprietà di Solon spa in primo luogo sulla base di alcuni elementi documentali: due comunicazioni a mezzo e-mail (documenti 6 e 7 Ranzato) in cui lo stesso, a dimostrazione della spendita anche in fase iniziale della propria competenza professionali, afferma, tra l'altro, rivolgendosi al Presidente del Consiglio Di Amministrazione della società DEL TORO, dottor Eugenio Benetazzo: "ho letto i contratti e mi sembra che ci siano diversi punti da vagliare e probabilmente da





modificare. Ho un elenco cartaceo... Siamo certi che l'appalto, con i relativi rischi e costi per il committente (segue indicazione specifica dei singoli punti contrattuali esaminati n.d.r.) sia l'unico strumento per acquisire l'impianto "chiave in mano"?... Se facessimo un contratto di compravendita ad esecuzione differita o un contratto preliminare di compravendita dell'impianto eviteremo i rischi ed i costi dell'appalto con lo stesso risultato... Suggestisco di vederci quanto prima per discutere l'assetto del contratto ed i singoli punti". È evidente che il contesto ed il contenuto della Mail indica chiaramente uno specifico coinvolgimento professionale. Esso poi risulta avallato in pieno dalla Mail che, correttamente, è stata individuata come il momento genetico del conferimento del mandato professionale. Si tratta della Mail di cui al documento 23 del fascicolo Ranzato, in cui viene conferito espressamente allo stesso l'incarico di redigere la bozza di contratto preliminare, secondo le indicazioni già fornite dallo stesso Ranzato, in collaborazione con i legali di Solon S.p.A. ed, in particolare, con l'avvocato Mainardi di cui viene fornito contatto telefonico diretto. L'avv. Mainardi ha confermato in modo specifico di avere, sempre e comunque, avuto contatti esclusivi con l'avvocato Ranzato che si presentava ed agiva in qualità professionista incaricato dalla società DEL TORO.

A supporto di tale esplicito conferimento di incarico vi sono inoltre altri due documenti (10 e 28 Ranzato)





costituiti dal verbale dell'assemblea dei soci del 4/9/2010 e dalle dichiarazioni rilasciate da Eugenio Benetazzo nel forum di discussione dei soci DEL TORO. In entrambe si qualifica espressamente in senso "professionale" l'attività svolta dall'avvocato Ranzato, definito "legale difensore nominato dal consiglio di amministrazione a difendere gli interessi di DEL TORO HOLDING S.p.A." a seguito dell'inadempimento di Solon al contratto preliminare 12/10/2009 ed ancora, dopo la conclusione dell'affare, l'attività svolta dall'avvocato Ranzato viene definita "costante e premurosa assistenza legale dell'avvocato Sergio Ranzato".

Obietta l'appellante che parte di questi documenti fossero indirizzati anche all'avvocato Rosara. Tale circostanza è irrilevante tenendo presente che solo l'avvocato Ranzato ha poi materialmente svolto l'attività conferita, come risulta in modo evidente, dalla testimonianza resa dalle due professioniste intervenute, a diverso titolo, nella vicenda e quindi l'avvocato Mainardi ed il notaio Maria Rosaria Fiengo. Entrambe hanno dichiarato di essersi rapportate nelle complesse attività finalizzate alla redazione della bozza del preliminare e di tutte le successive modifiche, esclusivamente con l'avvocato Ranzato. L'avvocato Mainardi ha precisato inoltre "pur non avendo mai preso visione dell'incarico alla Ranzato, lo stesso mi è stato presentato da Benetazzo come suo unico legale. Sono stata invitata a trattare ogni questione relative alla compravendita del terreno e





dell'impianto con l'avvocato Ranzato... L'avvocato Roberta Rosara non l'ho mai sentita nominare neanche dai colleghi di Solon S.p.A."

E', dunque, evidente che l'avvocato Rosara, peraltro coniuge di Zarpellon, socio e componente del consiglio di amministrazione della DEL TORO, non svolse alcun ruolo attivo nella vicenda, risultando al più, in talune circostanze, come evincibile dall'intestazione delle Mail prodotte dall'avvocato Ranzato, informata per conoscenza di tutte le attività che il Ranzato andava via via compiendo. Sotto tale profilo è significativo che l'odierna appellante abbia in primo grado rinunciato all'escussione del teste Rosara, la cui dichiarazione scritta di non avere preteso compenso per l'attività svolta è, dunque, non direttamente rilevante al fine di escludere la sussistenza del diritto dell'avvocato Ranzato, sia perché la stessa non svolse in realtà alcuna documentata attività nella vicenda, sia perché in tale condizione di assenza di qualsiasi coinvolgimento tecnico professionale, una eventuale rinuncia a "compenso" non assumerebbe alcun rilievo.

Il Giudice di primo grado ha inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, specificamente indicato le ragioni per cui i testi di parte opponente Zarpellon, Calzamatta e Rinaldi sono stati ritenuti inattendibili nelle loro dichiarazioni.

Si rammenta che la valutazione di "inattendibilità" di un teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il Giudice deve discrezionalmente valutare alla





stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (v. Cass., 30/3/2010, n. 7763; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005, n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529).

Entrambi i profili sono stati accuratamente vagliati dal Giudice di prime cure che ha, correttamente, in primo luogo sottolineato come le stesse, provenendo da soggetti direttamente legati alla DEL TORO essendone non solo soci come Zarpellon e Calzamatta, ma, addirittura, cofondatore come Rinaldo, fossero meno attendibili soggettivamente, se comparate con quelle di testi sicuramente indifferenti rispetto alla complessiva vicenda, in quanto professionisti che avevano curato esclusivamente gli aspetti tecnici della stessa, rimanendo quindi estranei ad ogni possibile interesse.

E, tuttavia, a differenza di quanto argomentato dall'appellante il Giudice non si è limitato neppure a tale condivisibile argomentazione di carattere complessivo, ma ha esaminato punto per punto le testimonianze rese dai soci, evidenziandone le incongruenze interne e soprattutto, con i documenti acquisiti. Punto centrale di inattendibilità è il costante riferimento, operato dei testi alla presenza di un presunto "Comitato Di Gestione" operante in seno





alla DEL TORO i cui componenti sarebbero impegnati in attività volte a favorire la compagine societaria, utilizzando le proprie competenze specifiche ed a titolo totalmente gratuito. Tale presunto "Comitato Di Gestione" non risulta formalizzato in alcun atto societario, né risulta esistente in statuto o regolamento. Inoltre il teste Calzamatta, dopo avere affermato di avere partecipato all'affare a titolo esclusivamente gratuito, non è stato poi in grado di giustificare una fattura del 26 gennaio 2011 (doc 26 appellante) emessa per importi fatturati alla società come onorari professionali e con applicazione degli accessori di legge sebbene con decurtazione del 70% per sconto praticato. Ancora le dichiarazioni del teste Zarpellon, in relazione al ruolo professionale svolto dalla moglie, risultano ampiamente smentite da quelle dei testi Mainardi e Fiengo.

Quanto alla Mail in cui Benetazzo ringraziava pubblicamente anche il Ranzato per tutta l'attività svolta a vantaggio della DEL TORO "a titolo gratuito" (doc.2) si osserva che la stessa è stata, fin dall'inizio, contestata dall'avvocato Ranzato che ha dichiarato di non averla mai ricevuta. Non trattandosi di posta certificata la contestazione è valida. Essa è, comunque, un atto unilaterale del debitore che, in contrasto con ogni evidenza documentale e testimoniale, afferma una circostanza non comprovata da alcunchè.

Infine, dirimente, in ordine alla onerosità dell'incarico assunto dall'avvocato Ranzato vi sono le fatture prodotte ai documenti 2 e3 del fascicolo





monitorio emesse dal professionista a titolo di "acconto sul compenso", mai contestate nel loro importo né causale dalla società. Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, tali somme non possono essere state attribuite a titolo di "rimborso spese" posto che solo una minima parte delle voci indicate nelle due parcelle si riferiscono a spese. Si tratta per la precisione di euro 45,30 nella prima parcella e di euro 31,20, a fronte di una somma complessiva richiesta e regolarmente pagata, pari ad euro 5316,50, sulla quale erano stati applicati anche gli accessori di legge (cioè Iva cpa e ritenuta d'acconto). Ciò conferma che l'incarico era a titolo oneroso per attività legale prestata in via stragiudiziale dall'avvocato Ranzato.

La contestazione dell'appellante in ordine alla inattendibilità della testimonianza di Lilia Bareeva in quanto coniuge del Ranzato, è irrilevante perché essa si è limitata a confermare circostanze che erano già documentalmente provate, assumendo dunque un ruolo assolutamente marginale. Si sottolinea inoltre, a definitiva confutazione della multiforme censura sul punto dell'appellante, che l'avvocato Ranzato, a conferma dell'assenza dell'asserito "principio di gratuità degli apporti professionali dei soci nell'interesse della società" ha provato documentalmente di essere stato retribuito dalla società DEL TORO con riferimento ad un'altra vicenda in cui aveva operato in qualità di legale.

In ordine al quantum della pretesa creditoria le





contestazioni svolte dall'appellante sono assolutamente generiche in quanto afferiscono allo stesso svolgimento del mandato professionale ed al suo contenuto che è stato negato in radice o ridotto a ruolo minimale. Esse sono state, comunque, ampiamente smentite dai testi Fiengo e Mainardi che, entrambe ben a conoscenza dell'intera vicenda per averla tecnicamente seguita passo per passo e per essersi, in più circostanze, dall'inizio all'esito, confrontate proprio con l'avvocato Ranzato, ne hanno confermato la complessità e la rilevanza economica attestando inoltre il ruolo fondamentale del Ranzato nella redazione del preliminare e nelle successive, plurime modifiche e contestazioni insorte. Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento al valore dell'affare (oltre 2 milioni di euro) ed al vaglio della parcella, redatta in piena conformità alla tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2004 numero 127, operato sia personalmente sia, anche, attraverso l'esame fattone dal Consiglio dell'ordine degli avvocati (avanti al quale la parcella era stata comunque contestata da DELTORO) che ne aveva confermato la congruità. In ordine alla presunta duplicazioni di voci per successiva parcella il Giudice ha rilevato che le stesse oltre ad essere tardive erano infondate considerata la diversità di soggetto giuridico debitore e di attività richieste. Alla luce di quanto precedentemente esposto l'appello proposto va dunque rigettato. Le spese del grado, vanno poste a carico





dell'appellante in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nella misura di € 6.615,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.17

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza . 1386/2018 del Tribunale di Vicenza emessa in data 25.5.2018

così pronuncia:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellato, che liquida in € 6.615,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.17

Così deciso in Venezia il 31.3.2021





Il Presidente

Dr.Giovanna Sanfratello

Il Consigliere Est.

Dr.Adele Savastano

Arbitrato in Italia

